



## Il danno non patrimoniale per lesione del legame tra individuo e agente intelligente.

### Non-pecuniary damages resulting from harm to relationship between a human being and an intelligent agent.

LUIGI FILIPPO NAPPI

Collaboratore della cattedra di Diritto delle nuove tecnologie,  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

#### Abstract

*Il panorama delle relazioni che interessano la sfera dell'individuo umano andrà incontro nel prossimo futuro ad un arricchimento significativo, da imputarsi all'interazione con i nuovi device basati sull'Intelligenza Artificiale. L'indagine che segue intende verificare, in primo luogo, la reale possibilità di tale nuovo paradigma di relazione non interumana e, in secondo luogo, le prospettive di tutela giuridica, con specifico riguardo al profilo della responsabilità per danno non patrimoniale.*

*The landscape of relationships that affect the sphere of the human individual will meet in the near future to a significant enrichment, due to the interaction with new devices based on artificial intelligence. The following investigation aims to verify, first, the real possibility and the nature of this new paradigm of non-interhuman relationship and, secondly, the prospects of legal protection, with specific regard to the profile of liability for non-pecuniary damage.*

**Parole chiave:** protezione dei dati; informativa privacy; consenso; trasparenza; GDPR; legal design.

**Keywords:** data protection; privacy notice; consent; transparency; GDPR; legal design.

**Summary:** Introduzione. – 1. I rilievi delle scienze sociali sulla natura della relazione con il robot. – 2. I riflessi nell’ambito della dottrina giuridica e della giurisprudenza. – Conclusioni.

## Introduzione.

L’agente dotato di intelligenza artificiale è, secondo le definizioni più autorevoli, un “agente intelligente” in possesso di spiccate capacità di interazione con l’ambiente circostante<sup>1</sup>. Un’area rilevante della capacità di interazione dell’I.A. è senza dubbio quella relazionale, come testimoniato, peraltro, dal “Test di Turing”<sup>2</sup>, e, soprattutto, dal dato inconfutabile del massiccio impiego odierno dell’I.A. proprio in questo ambito. Un primo riferimento può riguardare gli assistenti vocali “smart”, che oggi, con lo sviluppo dell’IoT, sono integrati con tutti i dispositivi principali dell’ambiente domestico, determinando un importante passo in avanti anche nello sviluppo della cd. domotica<sup>3</sup>. Non solo: l’impiego dell’I.A. con funzione “relazionale” registra un recente sviluppo nel campo del *customer care* aziendale, con la diffusione di assistenti in *chat* di supporto intelligenti<sup>4</sup>, e in chiave più futuristica nei *call center*. Ancora, non bisogna dimenticare lo sviluppo recente di robot in grado di assistere soggetti deboli o malati attraverso un vero e proprio supporto psicologico<sup>5</sup>. In ultimo, gli sviluppi a cui è andata incontro la tecnologia hanno portato alla realizzazione di dispositivi in grado di aumentare alcune facoltà proprie dell’individuo<sup>6</sup> come la memoria; e questo, si badi, in

---

<sup>1</sup> S. RUSSEL, P. NORVIG., *Artificial Intelligence, A Modern Approach*, Pearson Education, 2nd Edition, 2003.

<sup>2</sup> Il test, elaborato nel 1970, prevede il coinvolgimento di tre soggetti A, B, C. A è un umano separato da B e C in modo tale che né la voce né l’aspetto visivo di questi ultimi due sia dal primo intelligibile. B e C sono, nella prima fase dell’esperimento due esseri umani di sesso opposto. A deve indovinare il sesso di B e C basandosi esclusivamente su di una conversazione scritta in cui B cercherà di trarre in inganno A, mentre C di agevolare il suo compito. Nella seconda fase dell’esperimento a B viene sostituita una macchina che continua a dover svolgere lo stesso ruolo nel gioco. Se alla fine dell’esperimento definito emblematicamente “Imitation Game” la percentuale in cui A ha risposto correttamente al quesito non è variata tra la prima e la seconda fase, allora la macchina in questione, può considerarsi a pieno titolo un agente intelligente.

<sup>3</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo all’assistente *Alexa* ([https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon\\_Alexa](https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa)), della multinazionale Amazon o al corrispondente di Google, *Google Assistant* ([https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente\\_Google](https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_Google)).

<sup>4</sup> I cd. *chat bot* sviluppati per agevolare la risoluzione di problemi ed utilizzati dalla maggior parte delle piattaforme che offrono servizi on-line (vedi ad esempio [https://yellow.ai/?utm\\_source=Marketing&utm\\_medium=google-search&utm\\_campaign=ai-chatbot](https://yellow.ai/?utm_source=Marketing&utm_medium=google-search&utm_campaign=ai-chatbot)).

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo: *Alfred: a virtual assistant helping older people stay active* (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active#:~:text=The%20Alfred%20project%20created%20a,people%20can%20interact%20with%20online.&text=The%20EU%20funded%20Alfred%20project,from%20carrying%20out%20everyday%20tasks>).

<sup>6</sup> Il tema dello “human enanchement” è stato, peraltro, ampiamente trattato da illustri esponenti della dottrina tra cui U. RUFFOLO, *Intelligenza artificiale - Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020 e U. RUFFOLO A. AMIDEI,

assenza di una vera e propria *user interface* ma, piuttosto, integrandosi direttamente con il cervello umano<sup>7</sup>.

Lo sviluppo di questa capacità dell'I.A. porta ad interrogarsi sulla dimensione sociale che la interazione tra essere umano e agente intelligente potrà assumere in futuro<sup>8</sup>, ed in particolare sulla configurabilità di un diritto alla relazione con il robot<sup>9</sup>, eventualmente giustiziabile sotto il regime della responsabilità per danno non patrimoniale. In questo specifico paradigma, peraltro, le ipotesi concretamente prospettabili di danno-evento appaiono molteplici: dalla distruzione volontaria o accidentale ad opera di un terzo del robot con cui il proprietario aveva instaurato un rapporto d'affezione, alla inizializzazione (*reset*) del *software* (attribuibile al produttore, o ad un attacco hacker di terze parti) con conseguente perdita di tutto il patrimonio di "ricordi" condivisi con il robot e immagazzinati nella sua memoria.

In sintesi, i passaggi concettuali da compiere nella trattazione di questo lavoro corrispondono ai due interrogativi appena esposti:

- Se sia realmente possibile un rapporto affettivo tra uomo e robot, e, in caso affermativo quanto siffatto genere di legame si differenzi dal rapporto tra umani o da rapporti già socialmente riconosciuti come, a titolo esemplificativo, quello tra uomo e animale domestico.
- Se, avendo risposto affermativamente risposto al primo quesito, il sorgere di legami di natura affettiva tra uomo e robot possa effettivamente dar vita ad un interesse alla conservazione di tali legami meritevole di tutela.

## 1. I rilievi delle scienze sociali sulla natura della relazione con il robot.

Da una disamina dei contributi dei principali esperti in I.A. e scienze sociali emergono una serie di considerazioni comuni in merito al primo interrogativo posto. Anzitutto, la sempre maggiore vicinanza alla sfera privata individuale dei *device* intelligenti potrebbe costituire un indizio positivo in tal senso, stante la naturale propensione dell'uomo a sviluppare una sorta di attaccamento in base ad un vissuto emozionale "condiviso"<sup>10</sup>. Altra considerazione particolarmente pregnante riguarda il ruolo che i robot stanno assumendo gradualmente nella società odierna: essi sono impiegati nello svolgimento mansioni rischiose che

---

*Intelligenza Artificiale e diritti della persona: le frontiere del "transumanesimo"* in U. RUFFOLO, (a cura di) *Intelligenza artificiale e diritto*, in *Giur. it.*, 2019, VII, 1657 – 1778.

<sup>7</sup> <https://www.inverse.com/article/30609-elon-musk-neuralink-aging>.

<sup>8</sup> Questo interrogativo, si badi bene, riguarda un'ampia categoria di robot, tra questi ad esempio, il veicolo ad alta automazione. Infatti, seppure il ruolo essenziale svolto dall'I.A. sul veicolo ad alta automazione non sia finalizzato all'interazione con gli occupanti, ma con l'ambiente circostante, ai fini dello svolgimento della guida autonoma o semi autonoma, è molto probabile che le capacità relazionali dell'HAV con gli occupanti diventino in futuro un aspetto di pari rilievo. Basti ragionare sul fatto che alla relazione personale col proprio veicolo tradizionale alcuni attribuiscono già un valore affettivo e che dunque anche il grado di interazione con gli occupanti potrebbe diventare alla lunga un fattore di scelta per l'acquirente.

<sup>9</sup> Ai fini della trattazione si avverte che il termine robot sarà utilizzato con lo stesso significato attribuito al termine "agente intelligente". In verità, i due termini non sono perfettamente sostituibili in ogni contesto, ma nel caso di specie le differenze sono sostanzialmente trascurabili.

<sup>10</sup> Tema, peraltro, ampiamente trattato da illustri esponenti della dottrina tra cui RUFFOLO U., *Intelligenza artificiale - Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020 e U. RUFFOLO, A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale e diritti della persona: le frontiere del "transumanesimo"* in U. RUFFOLO, (a cura di) *Intelligenza artificiale e diritto*, in *Giur. it.*, 2019, VII, 1657 – 1778.

un tempo erano necessariamente eseguite da animali o dagli stessi esseri umani. Un esempio è costituito dai robot che in contesti militari sono impiegati per disinnescare ordigni esplosivi. È stato osservato, in uno studio svolto sul campo, che in contesti del genere gli operatori “umani” sviluppano un sentimento simile alla gratitudine nei confronti del robot che opera in una situazione di alto rischio al loro posto e sotto la loro guida<sup>11</sup>. In questo caso è possibile riportare questa considerazione al caso del veicolo ad alta automazione<sup>12</sup>. Possiamo infatti immaginare l’instaurarsi di un forte legame tra veicolo autonomo e suo proprietario laddove, in un frangente di pericolo, il primo abbia messo in salvo il secondo attraverso una manovra d’emergenza. In questo caso, il rapporto tra i due potrebbe somigliare, ad esempio, al rapporto d’affezione tra padrone e animale domestico che nel corso della comune convivenza ha difeso il primo in una situazione di pericolo.

Le considerazioni esposte inducono tutte a ritenere plausibile la futura formazione di legami affettivi, ma di certo non fanno luce sulla natura specifica di questi legami. Nel tentativo di approfondire questo aspetto, le scienze cognitive<sup>13</sup> hanno tentato di individuare gli elementi comuni alle relazioni tra due partner umani e tra uomo e animale di compagnia (unici due paradigmi che godono di pacifica e generale accettazione), per verificare che questi siano astrattamente riscontrabili anche nella nuova categoria relazionale: il rapporto tra individuo umano e robot.

Il primo elemento individuato è denominato dalla dottrina “attaccamento”<sup>14</sup>. Il significato dell’attaccamento risente del tipo di relazione in cui è osservato<sup>15</sup>, e perciò non risulta facilmente individuabile avulso da un particolare contesto. In generale, tuttavia, si può intendere quale legame di particolare intensità che unisce i due *partner*, rendendo la separazione, anche temporanea, fonte di malessere. L’attaccamento si verifica sia nel rapporto interumano, che in quello tra uomo e animale da compagnia, ma, soprattutto, è un elemento presente nei legami affettivi con oggetti della vita quotidiana<sup>16</sup>. Di qui la trasversalità dell’attaccamento, che parrebbe principalmente fondato sulla presenza di un patrimonio di vissuto emozionale in qualsiasi modo collegato al proprio *partner*.

---

<sup>11</sup> <https://www.forbes.com/sites/patricklin/2016/02/01/relationships-with-robots-good-or-bad-for-humans/>.

<sup>12</sup> Il veicolo ad alta automazione (o *Highly Automated Vehicle*, HAV) può essere definito come un veicolo dotato di tecnologie che permettono lo svolgimento autonomo o semi-autonomo delle operazioni essenziali per la sua circolazione su strada. Si tratta, in particolare, dello svolgimento dei comandi detti di guida orizzontale (essenzialmente, il controllo della traiettoria del veicolo) e verticale (controllo della velocità del veicolo).

<sup>13</sup> D. LEVY, *Love + Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships*, Blackstone Pub, 2<sup>nd</sup> Edition, 2010.

<sup>14</sup> Il termine inglese *attachment* non sembra trovare corrispondente migliore che quello letterale in questo caso.

<sup>15</sup> La primigenia forma di attaccamento è quella presente tra infante e madre, in seguito una forma di attaccamento si sviluppa in forma analoga tra l’infante e i suoi primi giocattoli, su cui egli esercita un certo grado di controllo. Questa forma di attaccamento determina una prima emancipazione dell’infante dalla relazione di dipendenza dalla madre (D.W. WINNICOTT (1953). *Transitional objects and transitional phenomena; a study of the first not-me possession* in *The International Journal of Psychoanalysis*, 34, 89–97). Infine, una ulteriore declinazione dell’attaccamento si riscontra nell’età adulta con il partner romantico (C. HAZAN, P. SHAVER (1987). *Romantic love conceptualized as an attachment process* in *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 511–524).

<sup>16</sup> D. LEVY, op. cit., 28. In particolare, è il prolungato possesso dell’oggetto materiale che genera il legame, laddove nelle relazioni interumane questo è consolidato dalla vicinanza col proprio partner.

Secondo requisito individuato dalla dottrina scientifica è la possibilità di antropomorfizzazione del partner. La teoria secondo la quale ciascuna relazione non interumana debba passare necessariamente per l'umanizzazione dell'ente *partner* non umano è stata confermata con riferimento al rapporto tra uomo e animale domestico da autorevoli studi: questi hanno dimostrato la naturale propensione del proprietario ad interpretare in chiave antropomorfizzante i comportamenti dell'animale da compagnia<sup>17</sup>. L'antropomorfizzazione è, peraltro, alla base del rapporto affettivo-romantico con gli oggetti materiali (diremmo: inanimati), dapprima categorizzato dalla dottrina prevalente come forma di parafilia (denominata "oggetto-filia") e più di recente riconsiderato da alcuni studiosi come un vero e proprio orientamento romantico<sup>18</sup>. Il caso del binomio relazionale essere umano-oggetto è emblematico, in quanto testimonia una spinta verso un graduale "sdoganamento" delle relazioni con l'altro "non umano", proveniente proprio dal crescente interesse della psicologia verso nuovi paradigmi, resi a loro volta oggetto di studio nell'ambito della categoria di recente matrice delle relazioni "non normative"<sup>19</sup>. Con riguardo a questo specifico caso, l'antropomorfizzazione è stata in particolare ravvisata nel linguaggio adoperato dai soggetti coinvolti nelle interazioni con gli oggetti materiali.

Anche la tendenza ad antropomorfizzare agenti intelligenti, che potremmo considerare come oggetti in possesso di potenzialità di interazione sicuramente superiori, è già stata evidenziata dalla comunità scientifica<sup>20</sup>, e ciò porta a immaginare che sotto questo profilo non vi siano ostacoli alla genesi di un legame affettivo con il robot.

## 2. I riflessi nell'ambito della dottrina giuridica e della giurisprudenza.

Il complessivo quadro dottrinale in ambito scientifico in materia sembra, a questo punto, far emergere indizi sostanziali che tendono verso la possibilità di un nuovo paradigma relazionale. Inoltre, come visto, importanti segnali nel senso di uno sdoganamento dei rapporti con soggetti "non umani" provengono anche dal contesto sociale. Questi segnali non sono stati trascurati dalla più attenta dottrina giuridica, la quale, con lodevole lungimiranza, ha già speso alcune considerazioni in relazione alla evoluzione degli istituti giuridici odierni alla luce della diffusione di robot capaci di stringere legami affettivi con l'individuo umano.<sup>21</sup> Sulla questione specificamente oggetto della trattazione

---

<sup>17</sup> M. FIDLER, P. LIGHT, & A. COSTALL (1996). *Describing dog behavior psychologically: Pet owners versus non-owners*. *Anthrozoös*, 9(4), 196-200.

<sup>18</sup> H. MOTSCHENBACHER, *Language, normativity and power: The discursive construction of objectophilia*, 2014.

<sup>19</sup> Per una panoramica sulla letteratura rilevante: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0238.xml>.

<sup>20</sup> B. REEVES, & C. I. NASS, (1996). *The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places*. Center for the Study of Language and Information; Cambridge University Press.

<sup>21</sup> Si veda su tutti L. GATT, che in anticipo rispetto agli altri esponenti della dottrina pone il problema della futura ammissibilità del matrimonio con il robot. (*Il diritto di famiglia nell'era digitale: "Matrimonio coi Robots"*, intervento in occasione della conferenza intitolata: *Il diritto di famiglia nell'era digitale*, tenutasi martedì 24 ottobre 2017, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli).

di questo lavoro, ossia la tutela risarcitoria del soggetto che subisca la lesione del suo diritto alla sfera relazionale con il robot, bisogna spendere, tuttavia, più approfondite considerazioni nel merito.

Per iniziare ad inquadrare meglio il contesto è necessario accennare che la Suprema Corte ha di recente riaffermato il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci<sup>22</sup>, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale<sup>23</sup> sofferto a seguito della morte di un congiunto, anche in relazione a soggetti non conviventi. In tale occasione la stessa ha affermato che:

«In caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio»

La Corte ha successivamente chiarito che in presenza della fattispecie della morte del congiunto può emergere sia il cd. "danno parentale"<sup>24</sup>, sia il danno biologico<sup>25</sup> (quest'ultimo nel caso di degenerazione patologica medicalmente accertabile dello stato di sofferenza). È evidente che in questo caso la tutela della sfera relazionale dell'individuo si limita alle sole relazioni interumane. Altro discorso vale per le relazioni che esorbitino da questo paradigma.

Su tal fronte pare meritevole di un breve esame il filone giurisprudenziale che riguarda la risarcibilità del danno da morte dell'animale domestico, in cui si registra un tuttora perdurante contrasto tra giurisprudenza di legittimità<sup>26</sup>, incline ad un atteggiamento tendenzialmente conservativo, e la

<sup>22</sup> Cass. 13 giugno 2017, 14655 in *Italggiure*.

<sup>23</sup> A seguito del celebre ciclo di pronunce costituito dalle famose sentenze di San Martino del 2008 (Cass. Civ. Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. Civ. Sez. III, 6 giugno 2008, n. 15029 entrambe in *Italggiure*) alla figura del danno non patrimoniale sono state ricondotte le tre sottovoci di danno (da non considerarsi quali sottocategorie autonome) del danno morale, come lesione «da sofferenza psichica o patema d'animo», il danno biologico, come «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale», danno esistenziale da intendersi come «alterazione della vita relazione e deterioramento complessivo della qualità di vita. (C. M. BIANCA, *Trattato di Diritto Civile, V, La responsabilità*, Milano, 2012, 758).

<sup>24</sup> «In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno [parentale] risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali» Cass., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 23469 in *Italggiure*.

<sup>25</sup> «Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» Cass., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 23469, riconfermata da Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989 in *Italggiure*.

<sup>26</sup> Cass., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14846 in *DeJure* e, in seguito, Cass., sez. VI, ord. 23 ottobre 2018, n. 26770 in *Italggiure*.

giurisprudenza di merito, che, al contrario, si è mostrata disposta a più riprese ad avallare la tesi della piena riconoscibilità del danno non patrimoniale<sup>27</sup>. Una puntuale riflessione sulla vicenda sembra quanto mai opportuna, proprio in considerazione delle forti analogie, prospettate nella prima parte di questo lavoro, tra lo schema relazionale che oggi lega l'animale domestico all'uomo e quello che in futuro legherà quest'ultimo al robot. In ragione di queste analogie, infatti, il complessivo processo di riconoscimento del legame con l'animale domestico costituisce un importante banco di prova per il futuro riconoscimento di una ulteriore forma di relazione "non interumana" come quella con l'agente intelligente.

L'*iter* ragionativo della Corte prende le mosse da un primo arresto risalente al 2007<sup>28</sup> in cui la questione è così affrontata in esordio:

«la perdita... dell'animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.»

Questa prima statuizione, che sembrerebbe escludere in radice la risarcibilità del danno esistenziale e, verosimilmente, *tout court* del danno non patrimoniale, è tuttavia seguita da una seconda statuizione, che sembra portare il discorso verso una direzione diversa, e certamente meno univoca:

«La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'*an* che per il *quantum debeatur*, e non appare sufficiente la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre, la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte.»

L'argomentazione della Corte sembra qui virare sul tema della prova, evidentemente insufficiente sotto il profilo del danno esistenziale perché limitata ad un generico riferimento alla perdita della qualità di vita. Sorge a questo punto il dubbio sull'astratta configurabilità o meno del danno esistenziale, al di là del rilevato difetto di allegazione di parte. Per converso, sembra esplicitamente affermata la possibilità della configurazione del danno morale soggettivo, di cui certamente, in questo caso, è esclusa la risarcibilità per la mera strategia argomentativa del ricorrente.

L'orientamento riportato è stato ribadito, a distanza di ben undici anni dalla Suprema Corte in un arresto del 2018<sup>29</sup>, che riproducendo parzialmente il passo riportato pronuncia del 2007 afferma che:

«non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico

---

<sup>27</sup> Tra le varie, Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936; Trib. Parma, 2 maggio 2018, n. 605; Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266; App. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499, tutte in *DeJure*.

<sup>28</sup> Cass., sez. III, 26 giugno 2007 n. 14846 in *DeJure*.

<sup>29</sup> Cass., sez. VI, ord. 23 ottobre 2018 n. 26770 in *ItaJure*.

riferimento alla perdita della “qualità della vita” ».

La portata del passo riportato mostra non trascurabili divergenze rispetto alla precedente pronuncia. La prospettazione riguardante l'astratta configurabilità del danno morale soggettivo, ad esempio, sembra del tutto stralciata, dando l'impressione di una complessiva reinterpretazione della posizione precedente in senso maggiormente conservativo.

Tuttavia, la pronuncia si arricchisce di due ulteriori e importanti precisazioni. Anzitutto rileva che:

«rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, [del 2007] l'odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti».

E, soprattutto, che:

«l'eventuale (e invocata) rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell'animale di affezione non risulta adeguatamente prospettata, in questa sede, in relazione alla (meno grave) ipotesi del suo ferimento (rispetto all'occorrenza dell'uccisione), vieppiù con specifico riguardo all'indicato pregiudizio delle ragioni non patrimoniali della persona danneggiata, apprezzabili sul piano dei valori e degli interessi di rilievo costituzionale concretamente compromessi».

Anche in questo caso la iniziale perentorietà nel tenore del discorso viene stemperata nel suo progredire. In sostanza, si afferma che – ferma restando l'attuale opinione negativa sulla questione sottoposta – una futura rimeditazione della posizione assunta sul tema non è da escludersi, a condizione che questa venga ispirata da un impianto argomentativo di parte ricorrente non limitato ad una “generica contestazione dei precedenti negativi in materia”. In questo ultimo rilievo si può certamente scorgere un segno di apertura della Corte: l'orientamento riportato potrebbe mutare nel breve termine, (e magari conformarsi a quello delle Corti di altri Stati europei<sup>30</sup>), aprendo la strada al riconoscimento di nuove categorie relazionali. Al riportato orientamento bisogna, inoltre, contrapporre quello affermato dalle più recenti pronunce delle corti di merito. Le stesse hanno in diverse occasioni accordato il risarcimento del danno non patrimoniale da morte dell'animale da compagnia, sostenendo in via esplicita l'emersione, alla luce delle più recenti trasformazioni avvenute nell'ambito del comune sentire, di “un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta”<sup>31</sup> desumibile dall'art 2 Cost.<sup>32</sup>.

Spostando la prospettiva del discorso, non bisogna trascurare l'importante ruolo sociale che verranno in futuro a ricoprire i robot, soprattutto a favore

---

<sup>30</sup> Ad esempio, quello della Suprema Corte francese, la quale ha chiarito già da tempo l'ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale per perdita dell'animale domestico, sempre a patto che (e qui si riscontrano assonanze con l'argomentare, anche se con esiti differenti di Cass., sez. III, 26 giugno 2007 n. 14846) la lesione del legame affettivo venga effettivamente provata. (Court d'Appel Lyon, 20 dicembre 2001, no de RG 1999/07446 citata da M.A. HERMITTE, *La nature, sujet de droit?*, in *Annales*, 2011, 175.

<sup>31</sup> Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266 in *DeJure*.

<sup>32</sup> Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936; Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266; App. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499 tutte in *DeJure*.

delle frange più deboli della popolazione<sup>33</sup>. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'Intelligenza Artificiale, su cui si basa il funzionamento del robot, ha ancora oggi ampi margini di affinamento proprio sotto il profilo dell'interazione con l'individuo umano. Una volta preso atto di queste enormi potenzialità, sarà inevitabile interrogarsi sull'opportunità di estendere la "sfera relazionale tutelata dell'individuo" a cui si è fatto cenno nelle prime righe di questo paragrafo. Peraltro, questo risultato potrebbe addirittura essere promosso ad opera del legislatore, attraverso l'estensione di istituti giuridici su cui si fondano le relazioni sociali rilevanti per l'ordinamento. Come già accennato, autorevoli esponenti della dottrina hanno opportunamente evidenziato questa strada, che potrebbe forse portare ad un più immediato riconoscimento effettivo di questa categoria relazionale<sup>34</sup>.

Se in ambito nazionale i segnali registrati sono ancora nel complesso non del tutto appaganti, in ambito europeo si segnala un panorama certamente più ricco. Per la verità, l'attenzione delle Istituzioni sembra riguardare più specificatamente la prevenzione dei risvolti negativi relativi al rapporto tra essere umano e robot. La criticità principale evidenziata dal Parlamento europeo risiede nella potenziale capacità dell'intelligenza artificiale di manipolare la "controparte" umana<sup>35</sup> al fine di indurla alla commissione di crimini. Questo rischio è stato evidenziato da uno studio (in verità piuttosto risalente) condotto sulla base dell'osservazione di interazioni tra essere umano ed I.A. L'ipotesi, in effetti, non pare affatto peregrina, soprattutto se si considera il crescente rischio di hackeraggio strettamente legato allo sviluppo futuro degli agenti intelligenti. Non solo: il potere persuasivo dei futuri robot, dotati di una vera e propria intelligenza relazionale, potrebbe essere utilizzato dallo stesso sviluppatore per influenzare le scelte del consumatore in senso a lui più svantaggioso<sup>36</sup>. Fenomeni legati alla sponsorizzazione di beni e servizi propri o di terzi veicolata attraverso la creazione più o meno artificiosa di un rapporto interpersonale diretto con il consumatore non appaiono affatto nuovi, ma sembrano piuttosto rinnovarsi in funzione dell'evoluzione delle tecnologie, come testimonia il recente successo dell'*influencing* sul web. La prevenzione di un simile rischio passa, ancora una volta, attraverso introduzione di obblighi di trasparenza che permettano alle autorità di verificare il funzionamento dell'algoritmo. Con riferimento al rischio dei soggetti più vulnerabili, in particolare, è stata avanzata la proposta di introdurre misure che rendano obbligatorio il *logging by design*, da intendersi come la registrazione all'interno di un supporto paragonabile ad una scatola nera, di ogni evento di interazione tra la macchina e il soggetto, in modo tale

---

<sup>33</sup> In particolare, con i soggetti anziani che già oggi si avvalgono dell'ausilio di assistenti-robot e mostrano in alcuni casi di stabilire legami di particolare intensità emotiva con essi (S. TURKLE, W. TAGGART, C. D. KIDD, & O. DASTÉ (2006). *Relational artifacts with children and elders: The complexities of cybercompanionship*. *Connection Science*, 18(4), 351).

<sup>34</sup> In particolare, L. GATT, nell'intervento citato, si interroga sulle sorti che toccherebbero alla trascrizione in Italia di matrimonio tra essere umano e robot celebrato in uno stato estero. Questo anche alla luce del fatto che gli esperti prevedono il sorgere in alcuni della disciplina dei matrimoni con i robot entro il 2050 (<https://qz.com/871815/sex-robots-experts-predict-human-robot-marriage-will-be-legal-by-2050/>).

<sup>35</sup> Parlamento europeo, *Report: The ethics of artificial intelligence: Issues and initiative*, 12 marzo 2020, 24.

<sup>36</sup> Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 aprile 2021, *che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*. Vedi in particolare il divieto di cui all'art. 4, lettera (a) della Proposta.

da poter verificare ex post eventuali tentativi di manipolazione<sup>37</sup>.

## Conclusioni.

Tornando all'interno dei confini nazionali, e concludendo, sono stati esaminati in questo lavoro i più recenti studi condotti nell'ambito delle scienze sociali, al fine di ottenere indicazioni sulla natura di un futuro, nuovo, paradigma relazionale: quello tra individuo umano e agente intelligente (robot). Gli esiti di questo esame hanno portato a concludere che tale nuovo modello presenta forti profili di affinità con altre tipologie di relazione che nella realtà sociale risultano già pacificamente riconosciute: la relazione di tipo interumano e quella che lega l'individuo umano con l'animale da compagnia. Con riferimento a quest'ultima tipologia di relazione, è poi stata rilevata una discrepanza tra il suo (pacifico) riconoscimento all'interno della collettività e la sua effettiva tutela ordinamentale, almeno sotto lo specifico profilo del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita dell'animale domestico. Sul punto, la recente posizione della Corte si mostra in ultima analisi aperta ad una futura revisione dell'attuale opinione (negativa) sul tema. Tale revisione, non potrà, evidentemente, che essere ispirata dalla stessa dottrina giuridica, la quale, forte della conoscenza a sua volta acquisite nel dialogo con le scienze sociali, dovrà portare argomentazioni decisive a favore del definitivo riconoscimento giuridico della relazione "non interumana" tra individuo e animale da compagnia. Una volta pervenuti a questo risultato, al netto di eventuali (e non escludibili) interventi del legislatore in tale ambito, un primo, fondamentale, passo in vista del futuro riconoscimento di altre relazioni "non interumane", e tra queste, per il caso che ci riguarda, la relazione tra robot e individuo umano, sarà definitivamente compiuto.

---

<sup>37</sup> Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, 26 giugno 2019, *Liability for Artificial Intelligence*, 47, con specifico riferimento al caso di possibile manipolazione del minore da parte di giocattoli interattivi basati sull'intelligenza artificiale.